

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/11/2016 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li 29/11/2016

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 25 novembre 2016

In Aosta, il giorno venticinque (25) del mese di novembre dell'anno duemilasedici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luca BIANCHI

Raimondo DONZEL

Ego PERRON

Emily RINI

Renzo TESTOLIN

Laurent VIERIN

Si fa menzione che l'Assessore Aurelio MARGUERETTAZ interviene alle ore 8.03, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1595.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1630** OGGETTO :

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI, ASSEGNATI DALLO STATO ALLA REGIONE A FAVORE DEI COMUNI, PER LA PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DEI TRIBUTI CATASTALI PER L'ANNO 2015.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*) che prevede la partecipazione dei Comuni all'accertamento dei redditi delle persone fisiche, nonché l'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (*Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che prevede, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali, riconoscendo una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo.

Evidenzia che il provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall'Agenzia delle entrate, ha disciplinato le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento, ai sensi dell'articolo 1 del richiamato d.l. 203/2005.

Riferisce che il decreto 13 novembre 2007, il decreto 18 dicembre 2007 e il provvedimento 16 giugno 2008 del Direttore dell'Agenzia del territorio definiscono le regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica, accertano l'effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati per i Comuni e stabiliscono le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale.

Sottolinea che l'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 11, 16 e 17 stabilisce specifiche tipologie di informazioni oggetto di segnalazioni da parte dei Comuni e che il provvedimento 26 novembre 2008 n. 175466, emanato dall'Agenzia delle entrate, definisce le modalità tecniche di trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni utili ai fini dell'accertamento dei tributi statali e il criterio di ripartizione della quota sulle maggiori somme riscosse a titolo definitivo spettante agli stessi Comuni.

Richiama, altresì, l'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che estende e integra l'istituto della partecipazione dei Comuni all'accertamento e prevede che siano le Regioni a riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all'accertamento, nonché l'articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*), che stabilisce, tra l'altro, l'elevazione al 50% della quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni sulle maggiori somme riscosse anche a titolo non definitivo.

Rileva che:

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 marzo 2011 approva alcune disposizioni per l'anno 2011 relative ai Comuni che abbiano contribuito all'accertamento fiscale e contributivo;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 15 luglio 2011 fissa i criteri per la determinazione dell'importo netto da erogare ai Comuni che abbiano partecipato all'accertamento fiscale e contributivo;
- il provvedimento 29 maggio 2012 n. 78785, emanato dall'Agenzia delle entrate, apporta ulteriori modifiche alle modalità tecniche di esecuzione del processo di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo da parte dei Comuni.

Richiama, infine, l'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 come modificato dall'articolo 10, comma 12-duodecies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che stabilisce per gli anni dal 2012 al 2017 l'elevazione alla totalità delle maggiori somme riscosse, anche a titolo non definitivo, quale quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale.

Precisa che, con nota in data 29 luglio 2016, il Direttore della Direzione studi e ricerche economico fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato gli importi assegnati per l'anno 2015 a ciascun ente locale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano (per la Valle d'Aosta il Comune di Charvensod: euro 250,00), precisando che gli stessi sono stati determinati applicando i criteri di nettizzazione previsti dal decreto 15 luglio 2011, in modo da garantire il riconoscimento delle risorse in relazione alle sole entrate di competenza erariale e in particolare che per i Comuni della nostra Regione è stato riconosciuto il 100% dei tributi speciali catastali e delle relative sanzioni.

Precisa che tali trasferimenti sono relativi alle somme riscosse dall'Agenzia delle entrate a titolo sia definitivo sia non definitivo, grazie al contributo dei Comuni ubicati nel territorio della Regione.

Sottolinea che l'articolo 9, comma 1, del provvedimento 3 dicembre 2007 n. 187461, emanato dall'Agenzia delle entrate, prevede la possibilità di definire appositi protocolli d'intesa tra le Direzioni regionali e i Comuni interessati, al fine di individuare programmi locali di recupero dell'evasione.

Richiama l'articolo 33, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (*Legge finanziaria per gli anni 2012/2014*) che stabilisce che la partecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta alle attività di accertamento dei tributi erariali è attuata mediante protocolli di intesa stipulati tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Regione e le Agenzie fiscali.

Rileva che in data 24 agosto 2012 è stato sottoscritto tra il Consiglio permanente degli enti locali, l'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Valle d'Aosta e la Regione il protocollo di intesa per la partecipazione dei Comuni alle attività di accertamento dei tributi erariali (oltre che dell'addizionale regionale all'Irpef e dell'Irap), nel territorio della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del sopra richiamato articolo 33.

Evidenzia che gli importi definiti dal Ministero dell'interno sono stati riconosciuti in relazione alle sole entrate relative ai tributi speciali catastali e alle relative sanzioni, non contemplate dal protocollo di intesa sottoscritto in data 24 agosto 2012 tra il Consiglio permanente degli enti locali, la Direzione regionale della Valle d'Aosta dell'Agenzia delle entrate e la Regione.

Richiama l'articolo 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali*) che prevede:

- al comma 1, che ai fini del coordinamento della finanza regionale con la finanza locale, le risorse finanziarie attribuite dallo Stato agli enti locali della Valle d'Aosta da disposizioni generali o settoriali, annuali o pluriennali, sono direttamente corrisposte alla Regione;
- al comma 2, che la Regione provvede a ripartire fra gli enti locali le assegnazioni statali unitamente ai contributi e sovvenzioni ad essi destinati dal bilancio regionale, secondo criteri informati all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei programmi di

attività degli enti locali, nonché all'obiettivo di adeguare i mezzi finanziari alle funzioni proprie o delegate degli enti medesimi.

Richiama, altresì, la legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) e in particolare l'articolo 4 che prevede che la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi del d.lgs. 431/1989, provvede al finanziamento degli enti locali con le risorse proprie, oltre che con quelle assegnate agli stessi fini dallo Stato e, eventualmente, dall'Unione europea.

Sottolinea l'opportunità, in relazione alla particolare tipologia di tali erogazioni, relative al diritto dei Comuni a partecipare ai proventi derivanti dall'attività di accertamento svolta, che tali somme siano riversate agli enti secondo gli importi stabiliti dallo Stato.

Precisa che l'entrata di cui trattasi è compresa nell'obiettivo n. 17030051 "*Gestione di trasferimenti da destinare agli enti locali*" e che la spesa è correlata all'obiettivo n. 17030010 "*Partite di giro - 2.01.02.40*".

Evidenzia, infine, che i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa saranno assunti dal dirigente della Struttura enti locali.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin, e su sua proposta;
- preso atto del parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso in data 18 novembre 2016 dal Consiglio Permanente degli enti locali, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura enti locali della Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di stabilire che i contributi, assegnati dallo Stato alla Regione a favore dei Comuni, per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale dei tributi catastali per l'anno 2015 siano trasferiti ai Comuni e siano ripartiti tra essi secondo gli importi stabiliti dallo Stato di seguito indicati:
 - Comune di Charvensod euro 250,00;
2. di rinviare al dirigente della Struttura enti locali i conseguenti accertamenti di entrata e impegni di spesa.